

COMUNE DI BASELGA DI PINE'

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI PARRUCCHIERE

ANNO 1997

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento è emanato in ottemperanza a quanto statuiscono la Legge 11.02.1963 n.161, modificata ed integrata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, nonché il T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265.

Esso disciplina l'attività di *PARRUCCHIERE*.

ART. 2

L'attività di cui al precedente articolo è soggetta alla disciplina prevista dalla legge 14.02.1963 n.161, modificata ed integrata dalla legge 23.12.1970 n.1142, nonché alla normativa di cui al presente regolamento, ovunque esercitata, sia in luogo pubblico che privato, ivi comprese le Comunità (Ospedali, Case di Riposo, di Cura ecc.) nonché negli appositi reparti degli alberghi o altri complessi ricettivi, ivi compresi quelli complementare a carattere turistico-sociale.

L'attività di cui sopra può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui viene esercitata siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione ed abbiano ingresso indipendente.

Negli esercizi autorizzati per la sola attività di parrucchiere è vietato esercitare quella di estetista, anche se quest'ultima viene svolta come "dimostrazione di prodotti per la cosmesi", senza la prescritta autorizzazione.

E' inoltre fatto divieto procedere a qualsiasi dimostrazione di prodotti, raccolta di ordini o ad ogni altro tipo di vendita, senza essere in quest'ultimo caso muniti dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio al dettaglio.

COMMISSIONE COMUNALE

ART. 3

La Commissione Consultiva di cui all'art. 2 bis della Legge 14.2.1963 n. 161 modificata ed integrata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142 è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

In caso di decadenza del Consiglio Comunale i componenti la Commissione rimarranno in carica per il periodo di gestione commissariale.

La Commissione è composta

- a) dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
- b) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
- d) dall'Autorità Sanitaria competente o suo delegato;
- e) dal Comandante del Servizio Vigilanza Urbana o suo delegato;
- f) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune di Baselga di Pinè.

I suoi componenti possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

I rappresentanti della categoria artigianale e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale; in caso di loro sostituzione nel corso del quinquennio, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

La Commissione., nell'ambito delle competenze previste dalla legge e dal presente regolamento, esprime parere obbligatorio ma non vincolante; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I voti degli astenuti, ai fini dell'adozione delle deliberazioni, sono considerati come voti contrari.

La funzione di segretario della Commissione è svolta da un funzionario del servizio competente.

AUTORIZZAZIONE : REQUISITI , PROCEDURE

ART. 4

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività indicata all'art.1 è rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento, previo accertamento:

- a) del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti previsti dalla L.P. 12/12/1977 N.34 o, per le imprese societarie non soggette a detta legge, della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
- b) della qualificazione professionale del richiedente o, nel caso di impresa gestita in forma societaria, della maggioranza dei soci, o almeno uno nella ipotesi di due soci, quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla L.P. 12/12/1977 n.34, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge sopracitata. Tale accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- c) dei requisiti igienico sanitari ed urbanistici dei locali stabiliti dall'art.10;
- d) della superficie minima dei locali prevista dall'art.11;

Nessuna persona fisica può essere intestataria, quale titolare o direttore d'azienda, di più di una autorizzazione.

ART.5

Coloro che intendono aprire un nuovo esercizio per svolgere l'attività di cui all'art.1 devono presentare domanda, su carta legale, indirizzata al Sindaco.

La stessa disposizione vale per coloro che intendono ottenere variazioni dell'autorizzazione, ivi compresi i subingressi sia per atto tra vivi che "mortis causa" e i trasferimenti

ART.6

A seguito dell'istanza di cui all'art.5, l'ufficio accerta se il richiedente sia effettivamente in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 23.12.1970 n. 1142.

In particolare gli accertamenti vengono promossi:

- a) presso la Commissione provinciale per l'Artigianato per verificare:
 - se l'impresa destinata all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è in possesso dei requisiti previsti dalla L.P. 12/12/1977 n.34;
 - la qualificazione professionale del richiedente oppure del titolare o del direttore dell'Azienda.

Tale qualificazione si intende conseguita dal richiedente in base alle disposizioni di legge in vigore;

- b) a mezzo dell'Autorità Sanitaria competente per verificare in via preventiva i requisiti igienici dei locali, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;
- c) a mezzo dell'ufficio competente per la verifica del rapporto esercizi/popolazione.

ART. 7

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al parere definitivo dell'Autorità Sanitaria ad avvenuto arredamento dei locali.

Il richiedente dovrà provvedere al completamento dei lavori e all'arredamento dei locali entro 60 giorni dalla comunicazione del parere espresso dalla Commissione Comunale di cui all'art. 3.

Qualora a seguito di trasferimento o subingresso, si renda necessario procedere all'esecuzione di lavori di sistemazione dei locali, gli stessi dovranno essere completati entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istanza.

Su richiesta motivata dell'interessato potrà essere concessa una proroga comunque non superiore a 60 giorni.

OBBLIGO DI INIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 8

Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Il Sindaco, su richiesta dell'interessato, può prorogare, allorchè sussistano gravi motivi, la data di inizio dell'attività fino ad un massimo di mesi sei.

ART. 9

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

IDONEITA' IGIENICO- SANITARIA ED URBANISTICA DEI LOCALI

ART. 10

I locali destinati all'esercizio della attività di parrucchiere devono rispondere alle seguenti condizioni igienico - sanitarie ed urbanistiche.

- a) i pavimenti devono essere in continuità costituiti da materiale integro, impermeabile e lavabile, non sono ammessi pavimenti in moquettes;
- b) le pareti devono essere rivestite fino all'altezza di m. 2 dal pavimento con piastrelle, marmo, smalto o altro materiale lavabile e impermeabile;
- c) la porta di accesso deve essere munita sull'esterno, quanto meno durante la stagione estiva, di idonea attrezzatura per la protezione contro le mosche; analoga protezione deve essere assicurata alle finestre dei locali;
- d) le poltrone di parrucchiere, qualora sia necessario, devono essere munite di appoggiatesta rivestite da carta soffice a perdere; per ciascuna persona devono essere usati dei tovaglioli di carta a perdere o di stoffa; le mantelline e gli asciugamani devono essere in perfetto stato di lindezza e pulizia, suppellettili e biancheria, destinati all'esercizio dell'attività, devono essere tenuti in apposite scaffalature chiuse;
- e) i locali devono essere dotati di presidi per la disinfezione dei rasoi e delle macchinette e dotati di idonea cassetta di medicazione;
- f) i locali devono essere dotati di impianto di aspirazione dei vapori e degli odori emessi da sostanze usate nelle varie lavorazioni, salva diversa prescrizione dell'Autorità Sanitaria competente;
- g) i locali devono essere dotati di servizi igienici, la cui ampiezza deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla Legge 13/1989;
- h) i locali devono rispettare le dimensioni previste dal successivo art. 11;
- i) i locali devono essere disimpegnati, tramite accessi indipendenti, da qualsiasi locale non facente parte del laboratorio;
- l) i locali di attività devono essere dotati di certificato di agibilità ai sensi dell'ex art. 221 del T.U.LL.SS/34 N.1265 o del D.P.R. 425/94.

ART. 11

La superficie minima dei locali adibiti alla lavorazione è fissata in mq. 40

Tale requisito non è richiesto per le autorizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

E' fatta salva la possibilità di deroga per i locali ubicati nei centri storici e nei nuclei di antica origine, previo parere del medico igienista del distretto.

ART. 12

La pulizia dei rasoi, delle macchinette, dei tovaglioli, degli asciugamani e delle mantelline deve essere effettuata con carattere di continuità; la biancheria usata non deve essere riutilizzata, ma chiusa in apposito scaffale o in sacco di plastica a perdere.

ART. 13

Il locale dell'esercizio deve essere dotato di idonea cassetta di medicazione.

ART. 14

Non possono essere addette ai locali e alle lavorazioni le persone che non abbiano precedentemente subito la visita dell'Autorità Sanitaria competente, la quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattie infettive, contagiose e diffuse o da pustumi di esse, che le mettano in condizione di contagiare altri.

L'Autorità Sanitaria competente ha la facoltà di disporre in qualsiasi tempo gli opportuni accertamenti sanitari e di adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica, quando risulti la presenza, nei locali suddetti, di persone che non abbiano subito la preventiva visita sanitaria, il titolare dell'esercizio è passibile di contravvenzione e, in caso di recidiva, del provvedimento di sospensione temporanea e della chiusura definitiva dell'esercizio, provvedimento adottato dal Sindaco su segnalazione dell'Autorità Sanitaria competente.

Chiunque assume e trattiene in servizio anche una sola persona, sia pure appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria risulti affetta da malattia infettiva, contagiosa e diffusa o da pustumi di essa che la mettano in condizioni di contagiare altri, è punito a norma delle vigenti leggi sanitarie. Le stesse penalità si applicano a carico di chi, pur avendo la visita sanitaria constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui a frequentare i locali di esercizio o ad attendere direttamente alle lavorazioni.

ART. 15

Le immunità da malattie infettive, contagiose e diffuse o da pustumi di esse, per le persone addette ai locali di esercizio e comunque alle lavorazioni, è comprovata con il possesso dell'attestato di idoneità sanitaria, rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente.

Dette persone sono tenute a sottoporsi a visite mediche di controllo triennali e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale sentita l'Autorità Sanitaria competente.

ART. 16

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere è rilasciata con provvedimento del Sindaco, nei modi e nelle forme prescritti dalle leggi vigenti, è valida per l'intestatario di essa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione predetta deve essere permanentemente esposta dal titolare nei locali destinati all'esercizio ed esibita a richiesta di tutti gli agenti della Forza Pubblica, delle Autorità Amministrative e Sanitarie di controllo e dei legali rappresentanti della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ART. 17

Quando si accerti, nel corso dell'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento, l'inosservanza delle prescrizioni, il Sindaco ordina al titolare di ottemperarle assegnandoli al riguardo un termine non superiore a 60 giorni.

Qualora entro il termine fissato l'interessato non abbia ottemperato alle prescrizioni impartitegli, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

Qualora venga a mancare uno dei requisiti di cui ai paragrafi a) e c) dell'art. 4 del presente regolamento, l'Autorità comunale revoca, con provvedimento motivato, l'autorizzazione, notificandolo immediatamente all'interessato.

Anche avverso detto provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

TRASFERIMENTO

ART. 18

Il trasferimento dell'esercizio dell'attività in altri locali non è soggetto al parere della Commissione Comunale ed è autorizzato previo accertamento dell'idoneità igienico - sanitaria ed urbanistica dei locali di cui all'art.10.

SUBINGRESSO

ART. 19

Si intendono per domande di subingresso quelle documentate da regolare atto registrato di cessione d'azienda. Le domande di subingresso nella titolarità di esercizi già esistenti non sono soggette al parere della Commissione e sono accolte purchè il subentrante risulti in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 4 e i locali rispondano ai requisiti indicati dall'art.10.

Nel caso di subingresso nella titolarità di autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere autorizzato il proseguimento dell'attività. Specificatamente:

A) è obbligatorio il possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), c), d), e), f), i) e l) dell'art. 10 del presente regolamento.

B) per quanto attiene i requisiti previsti alle lettere g) ed h) del sopracitato articolo 10 è possibile derogare, previo parere favorevole del medico igienista del distretto.

In caso di morte del titolare, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore di figli minorenni, che non siano in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 4, possono proseguire l'attività per non più di un anno, purchè l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale.

DISTANZA MINIMA E PROGRAMMAZIONE

ART. 20

Per il calcolo del numero delle autorizzazioni rilasciabili si applica il rapporto ESERCIZI/POPOLAZIONE 1 : 300 eccetto i casi di subingresso e trasferimento di autorizzazione già esistente, per i quali si prescinde dalla valutazione del rapporto esercizi/popolazione.

La popolazione di riferimento è quella residente al 31.12. dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

Sono esclusi dalla valutazione di cui al presente articolo gli esercizi che agiscono nell'ambito di comunità ospedaliere e religiose, nonchè di enti, purchè l'esercizio non sia accessibile alla pubblica via e sia riservato ai componenti le comunità, enti o associazioni.

SOSPENSIONE

ART. 21

Il Sindaco può, su richiesta motivata dell'interessato, autorizzare la sospensione dell'attività fino al periodo massimo di mesi sei, più altri sei per gravi motivi.

Di ogni sospensione di attività dell'esercizio deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco.

Nel caso essa debba protrarsi per più di un mese, l'autorizzazione deve essere depositata presso gli uffici comunali e ritirata all'atto della ripresa dell'attività.

L'autorizzazione è sospesa, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo art. 22, qualora vengano meno i requisiti necessari per il rilascio e l'attivazione dell'autorizzazione.

DECADENZA

ART. 22

L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora:

a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 6 mesi, salvo che il titolare dimostri di non aver potuto mantenere aperto l'esercizio per cause indipendenti alla sua volontà e precisamente:

- per gravi indisponibilità fisiche;
- per inagibilità dei locali e/o dell'edificio nel quale è collocato l'esercizio;
- per gravi motivi di anti-igienicità;
- per sfratto esecutivo.

Può essere concessa un'ulteriore deroga di sei mesi, su richiesta motivata e per gravi motivi, previo parere della Commissione di cui all'art. 3.

b) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a tre mesi, senza che il titolare ne abbia data comunicazione, a norma dell'art. 21.

Tale decadenza viene dichiarata dal sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 3 e notificata al titolare.

TARIFFE E ORARI

ART. 23

Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione, nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni stabilite dalle associazioni di categoria e, ove difformi, quella delle prestazioni effettivamente rese nell'esercizio; deve essere inoltre esposto, in modo visibile anche all'esterno dell'esercizio, durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

SANZIONI

ART. 24

La violazione delle norme del presente regolamento viene punita con sanzione amministrativa.

L'attività oggetto della violazione, deve cessare immediatamente.

In caso di inottemperanza all'ordine ricevuto si provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'attività sia esercitata senza il possesso dell'autorizzazione prescritta dal presente regolamento, il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva e, ove del caso, la conseguente chiusura dell'esercizio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 25

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad avere validità.

I requisiti igienico - sanitari dei locali, previsti dall'art.10 non sono richiesti per attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 26

E' abrogato il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83/C dd. 22.5.1981.
